

# ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "E. MAJORANA"

Tel. 0818931084 - fax 0818932823 Largo S. Sossio, 7 – 80049 Somma

Vesuviana (NA)

e-mail: [natf15000e@istruzione.it](mailto:natf15000e@istruzione.it) pec: [natf15000e@pec.istruzione.it](mailto:natf15000e@pec.istruzione.it)

## CIRCOLARE N 162

I.T.I. "E. MAJORANA"  
SOMMA VESUVIANA (NA)  
Prot. 0004654 del 27/08/2021  
07 (Uscita)

Ai docenti al personale ATA

Al sito web All'albo on line

### **OGGETTO: obbligo del Green pass per il personale scolastico.**

Il D.Lgs n. 111 del 6 agosto 2021 *Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti* introduce, **a partire dal 1° settembre 2021**, l'obbligo, per tutto il personale scolastico, di possedere ed esibire **la certificazione verde COVID-19 (Green pass)** che costituisce **requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.**

La certificazione verde, definita dal Ministro dell'Istruzione *una ulteriore misura di sicurezza*, è rilasciata nei seguenti casi:

1. Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni
2. Aver completato il ciclo vaccinale (2 dosi)
3. Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti
4. Essere guariti dal Covid 19 nei sei mesi precedenti

A questo proposito, è bene ricordare che il Ministero della Salute (circ. 35309 del 4 agosto 2021) ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono controindicata in maniera temporanea o permanente.

Nei casi previsti, le competenti autorità sanitarie rilasceranno la certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

**Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso**

La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74" (sanzione pecuniaria).

## Scheda di sintesi :

### Possibili posizioni del personale scolastico rispetto all'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19

Vaccinato (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)	Certificazione verde automatica (durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale)	Può lavorare
Guarito da Covid-19	Certificazione verde automatica (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione)	Può lavorare
Esentato dalla vaccinazione	Certificazione di esenzione (fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata)	Può lavorare (non necessita di tampone periodico)
Personale che non rientra nelle prime tre categorie	Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore)	Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone ogni due giorni per garantirsi il rinnovo della certificazione verde
	Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore	Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro).

La Dirigenza comunicherà, con successiva circolare, anche in funzione dei chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione tuttora in corso di definizione, le modalità per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC nel rispetto dell'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dell'allegato B paragrafo n. 4 (processo di verifica tramite app denominata Verifica C-19 in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l'effettiva validità) salvo ulteriori prescrizioni normative.

Somma Vesuviana, data di segnature elettronica

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof. ssa Paola Improta

(copia predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale)